



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

*Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali*

Roma,

Agenzia Segretari  
PROT. EMERGENZA  
gascp\_aa  
N. 0000485-E (P)  
del 24-03-2015

Alla Prefettura  
Ufficio territoriale del Governo dell'Aquila  
Sezione regionale dell'Albo – Abruzzo  
[segretaricomunali.prefaq@pec.interno.it](mailto:segretaricomunali.prefaq@pec.interno.it)

Alla Prefettura  
Ufficio territoriale del Governo di Potenza  
Sezione regionale dell'Albo – Basilicata  
[protocollo.prefpz@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefpz@pec.interno.it)

Alla Prefettura  
Ufficio territoriale del Governo di Catanzaro  
Sezione regionale dell'Albo – Calabria  
[protocollo.prefcz@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefcz@pec.interno.it)

Alla Prefettura  
Ufficio territoriale del Governo di Napoli  
Sezione regionale dell'Albo – Campania  
[segretaricomunali.prefna@pec.interno.it](mailto:segretaricomunali.prefna@pec.interno.it)

Alla Prefettura  
Ufficio territoriale del Governo di Bologna  
Sezione regionale dell'Albo – Emilia Romagna  
[segretaricomunali.prefbo@pec.interno.it](mailto:segretaricomunali.prefbo@pec.interno.it)

Alla Prefettura  
Ufficio territoriale del Governo di Trieste  
Sezione regionale dell'Albo – Friuli Venezia Giulia  
[segretaricomunali.preffts@pec.interno.it](mailto:segretaricomunali.preffts@pec.interno.it)

Alla Prefettura  
Ufficio territoriale del Governo di Roma  
Sezione regionale dell'Albo – Lazio  
[protocollo.prefrm@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefrm@pec.interno.it)

Alla Prefettura

Piazza Cavour, 25 – 00193 Roma

Tel 06.328841 – Fax 06.32884387 <http://www.agenziasegretari.it>



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
*Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali*

Ufficio territoriale del Governo di Genova  
Sezione regionale dell'Albo – Liguria  
[protocollo.prefge@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefge@pec.interno.it)

Alla Prefettura  
Ufficio territoriale del Governo di Milano  
Sezione regionale dell'Albo – Lombardia  
[protocollo.prefmi@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefmi@pec.interno.it)

Alla Prefettura  
Ufficio territoriale del Governo di Ancona  
Sezione regionale dell'Albo – Marche  
[segretaricomunali.prefan@pec.interno.it](mailto:segretaricomunali.prefan@pec.interno.it)

Alla Prefettura  
Ufficio territoriale del Governo di Campobasso  
Sezione regionale dell'Albo – Molise  
[protocollo.prefcb@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefcb@pec.interno.it)

Alla Prefettura  
Ufficio territoriale del Governo di Torino  
Sezione regionale dell'Albo – Piemonte  
[protocollo.to@pec.interno.it](mailto:protocollo.to@pec.interno.it)

Alla Prefettura  
Ufficio territoriale del Governo di Bari  
Sezione regionale dell'Albo – Puglia  
[segretaricomunali.prefba@pec.interno.it](mailto:segretaricomunali.prefba@pec.interno.it)

Alla Prefettura  
Ufficio territoriale del Governo di Cagliari  
Sezione regionale dell'Albo – Sardegna  
[segretaricomunali.prefca@pec.interno.it](mailto:segretaricomunali.prefca@pec.interno.it)

Alla Prefettura  
Ufficio territoriale del Governo di Palermo  
Sezione regionale dell'Albo – Sicilia  
[protocollo.prefpa@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefpa@pec.interno.it)



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
*Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali*

Alla Prefettura  
Ufficio territoriale del Governo di Firenze  
Sezione regionale dell'Albo – Toscana  
[protocollo.preffi@pec.interno.it](mailto:protocollo.preffi@pec.interno.it)

Alla Prefettura  
Ufficio territoriale del Governo di Perugia  
Sezione regionale dell'Albo – Umbria  
[segretaricomunali.prefpg@pec.interno.it](mailto:segretaricomunali.prefpg@pec.interno.it)

Alla Prefettura  
Ufficio territoriale del Governo di Venezia  
Sezione regionale dell'Albo – Veneto  
[segretaricomuanli.prefve@pec.interno.it](mailto:segretaricomuanli.prefve@pec.interno.it)

E p.c. All'Ufficio Centrale del Bilancio  
presso il Ministero dell'Interno  
Piazza del Viminale 1  
00184 Roma

**Oggetto: Convenzioni per l'ufficio di segreteria.**

Come noto, il servizio di segreteria può essere assicurato dalle amministrazioni comunali sia singolarmente che ricorrendo alla stipulazione di apposite **convenzioni con altre amministrazioni comunali**, secondo i criteri e le modalità previste dall'ordinamento.

Nella specie, la facoltà per i Comuni di utilizzare lo strumento della convenzione per l'Ufficio di segreteria è espressamente prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.465 (di seguito D.P.R. n.465/1997); disposizioni di segno analogo sono recate, altresì, dall'articolo 98, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (di seguito D.Lgs. n.267/2000).

Ai fini di gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, il convenzionamento dell'Ufficio di segreteria ha posto una serie di problematiche stante la scarsa disciplina che, sia a livello legislativo che contrattuale, viene riservata all'istituto.

Per tali motivazioni il Consiglio nazionale d'amministrazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali ha provveduto, nel tempo, alla disciplina del sistema di classificazione delle sedi di segreteria comunali e provinciali.





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
*Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali*

Nel merito, da ultimo con Deliberazione n.90/2000 e s.m.i., è stato stabilito che, a seguito della stipula di convenzioni per l'ufficio di segreteria, **la relativa sede convenzionata venga classificata avendo riguardo alla somma delle popolazioni e non avendo riguardo ai comuni singolarmente considerati.**

Secondo il criterio di classificazione in esame, pertanto, la sede di segreteria convenzionata viene qualificata quale soggetto distinto rispetto alle singole amministrazioni convenzionate; essa corrisponde, infatti, ad una sede avente una popolazione complessiva data dalla somma delle popolazioni dei singoli enti locali.

Per effetto del criterio sopra illustrato ove la somma delle popolazioni dei comuni convenzionati determini il superamento della fascia, ovvero della classe, del comune che ha effettuato la nomina, al relativo ufficio di segreteria viene collegato **un importo della retribuzione di posizione più elevato rispetto a quello del comune c.d. capofila.**

Alla luce dei più recenti sviluppi interpretativi dell'istituto risulta necessario procedere ad una revisione del criterio classificatorio delle convenzioni di segreteria definito dal Consiglio nazionale d'amministrazione della soppressa Agenzia.

**A tal fine si ritiene che, in ogni ipotesi di convenzionamento, la retribuzione di posizione del "segretario convenzionato" dovrà risultare corrispondente a quella prevista, dalla contrattazione collettiva, per il comune c.d. capofila, il quale, nell'ambito della convenzione, procede alla nomina del segretario.**

Il superamento del sopra illustrato criterio di classificazione rende necessario armonizzare, inoltre, la previsione normativa di cui all'articolo 10, comma 1, del D.P.R. n.465/1997 e di cui all'articolo 98, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000 (che non pongono limitazioni alla tipologia ed all'entità demografica dei comuni che possono accedere al convenzionamento) con il sistema di ripartizione in fasce professionali dell'ordinamento dei segretari comunali e provinciali.

Deve osservarsi, in merito, come, in forza del vigente assetto normativo e negoziale, costituisca principio indissolubile, logico e giuridico, che un segretario, sia pur idoneo alla titolarità del c.d. comune capo convenzione - con riconoscimento della relativa retribuzione di posizione - non possa gestire, nell'ambito del patto associativo, sedi di segreteria di altri comuni convenzionati per i quali non abbia acquisito la relativa idoneità secondo quanto prescritto dall'ordinamento.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

*Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali*

Per tali motivi, fermo restando l'allineamento della retribuzione di posizione a quella prevista per il comune capofila e fatta salva l'erogazione della retribuzione aggiuntiva di cui all'articolo 45 del C.C.N.L. di categoria, **il segretario nominato titolare di una convenzione di segreteria dovrà aver comunque conseguito l'idoneità alla nomina presso il comune di più elevata classificazione tra quelli facenti parte della convenzione.**

Resta inteso che il potere di nomina è esercitato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31, comma 5, del più volte citato contratto collettivo nonché di quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del D.P.R. n.465/1997.

In caso di stipulazione di una convenzione per l'ufficio di segreteria, qualora venga assegnato un segretario posto in posizione di disponibilità, continua a trovare applicazione la speciale disciplina prevista dagli articoli 11, comma 7, 19, comma 13, del D.P.R. n.465/1997 e 43, comma 2, del C.C.N.L. di categoria del 16.05.2001.

Gli Uffici centrali e periferici dell'Albo vorranno attenersi alle indicazioni sopra illustrate, fatti salvi gli effetti degli atti amministrativi e delle procedure di assegnazione e nomina già definite.

IL PREFETTO  
DR. UMBERTO CIMMINO